

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **54/1976** (ECLI:IT:COST:1976:54)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **DE STEFANO**

Camera di Consiglio del **11/12/1975**; Decisione del **09/03/1976**

Deposito del **16/03/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8230**

Atti decisi:

N. 54

ORDINANZA 9 MARZO 1976

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 78 del 24 marzo 1976.

Pres. OGGIONI - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622 del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1974 dal tribunale di Benevento sulla istanza di Pavoni Tatiana ed altro per il dissequestro di film, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 15 luglio 1974, dal tribunale di Benevento questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 21, 23 (recte 33) e 27 della Costituzione - dell'art. 622 del codice di procedura penale, nella parte e secondo l'interpretazione per le quali, in tema di sequestro per oscenità di un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il mantenimento del sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini processuali, ma di tutte le copie in circolazione, e ciò fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione;

Considerato che, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, identica questione - sollevata con ordinanza 10 giugno 1974 dal tribunale di Brindisi nei riguardi dell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura penale - è stata già decisa da questa Corte, che, con sentenza n. 82 del 21 marzo 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, limitatamente alla parte in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del film sequestrato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta, nei limiti di cui in motivazione, dal tribunale di Benevento con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 622 del codice di procedura penale già dichiarato, negli stessi limiti, costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 82 del 21 marzo 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.